



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 3/26 DEL 15.01.2019

Oggetto: Nuovo Campo Prove R140 in comune di Iglesias. Proponente: RWM Italia S.p.A.
- Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società RWM Italia S.p.A. (di seguito RWMI) ha presentato a novembre 2017, regolarizzandola a febbraio 2018, l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento denominato "Nuovo Campo Prove R140", ascrivibile alla categoria di cui punto n. 8 lettera o) "impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive", dell'Allegato B1 alla Delib.G.R. n. 45/24 del 2017 e s.m.i.

L'intervento consiste nella realizzazione, in località San Marco del comune di Iglesias, di un campo prove per lo svolgimento di attività statiche di prove di scoppio di esplosivi e manufatti esplosivi. L'area interessata è sita in adiacenza del lato nord-ovest dello stabilimento, ricadente parzialmente in comune di Domusnovas, presso il quale la Società proponente svolge attività di produzione di armi e munizioni. Le prove sono funzionali alle attività di progettazione (verifica delle caratteristiche detoniche e di sicurezza) e al controllo qualità di esplosivi e manufatti esplosivi.

Il campo prove occupa un'area di circa 1 ha, ed i nuovi interventi consistono nella realizzazione di:

- reparto R140 - area scoperta di circa 150 m², protetta da terrapieni dell'altezza di 4 metri sostenuti nella parte interna da muri di contenimento in cls armato;
- locale X140a - piccolo locale esterno all'area terrapienata, destinato a postazione di sicurezza per l'operatore durante le prove di scoppio.

Nell'area destinata all'esecuzione delle prove di scoppio (10 metri x 10 metri) la pavimentazione è costituita da uno strato di sabbia dello spessore di 1,5 metri, sovrapposto a un telo impermeabile interrato. La società prevede di effettuare n. 30 prove di scoppio nell'arco di un anno, utilizzando un quantitativo massimo di 10 kg di esplosivo per ogni prova.

L'Assessore riferisce che sono pervenute osservazioni, di cui si è tenuto conto nel corso dell'istruttoria, da parte dell'Associazione "Italia Nostra - Sardegna", dell'Associazione "La Città in Comune", del "Centro Sperimentazione Autosviluppo" del "Comitato Riconversione RWM" e di privati cittadini. Tali osservazioni hanno riguardato in sintesi: un paventato incremento delle attività e dei conseguenti impatti rispetto al passato; problematiche urbanistiche; la Valutazione di Incidenza



Ambientale per la vicinanza del SIC "Monte Linas-Marganai; problematiche relative ad emergenze paesaggistiche e compatibilità con il PPR; incertezza su quantità e qualità degli esplosivi utilizzati per i test; l'analisi degli impatti generati; il rispetto delle distanze di sicurezza da strade provinciali o statali. Altre osservazioni hanno riguardato lo Stabilimento RWMI nel suo complesso e l'espressione di critiche sulla politica imprenditoriale della società. Tutte le osservazioni sono state trasmesse alla società RWMI per consentire la formulazione di controdeduzioni.

Il Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA), sulla base dei risultati dell'istruttoria, delle osservazioni pervenute e della nota prot. n. 16884/2018 del 17.5.2018 del Dipartimento Sulcis dell'ARPAS, che ha evidenziato la necessità di informazioni aggiuntive per poter completare le proprie osservazioni, ha richiesto integrazioni documentali (nota prot. n. 11818 del 28.5.2018).

Le integrazioni richieste sono pervenute in data 12.7.2018. L'ARPAS ha completato la trasmissione delle proprie osservazioni con le note prot. n. 29929 del 24.8.2018 e n. 33034 del 20.9.2018, proponendo alcune prescrizioni relative alle attività di monitoraggio.

Il Servizio SVA, venuto a conoscenza di alcune istanze autorizzative, inerenti allo stabilimento adiacente all'intervento e presentate dalla RWMI all'Ufficio SUAP di Iglesias, ha richiesto alla società, con nota prot. DGA n. 17045 del 2.9.2018, la trasmissione di idonea documentazione tecnica al fine di valutare eventuali problematiche cumulative di tali opere con quelle oggetto della procedura in corso, comunicando al contempo la proroga dei termini per l'adozione del provvedimento di Verifica, in conformità a quanto previsto all'art. 5, comma 2 dell'Allegato B alla Delib.G.R. n. 45/24 del 2017. Esaminata la documentazione trasmessa in data 7.9.2018 dalla RWMI, il Servizio SVA, con nota prot. n. 19941 del 24.9.2018, ha ritenuto opportuno richiedere alla società ulteriori precisazioni residue, tese ad escludere l'ascrivibilità delle opere alla categoria progettuale di cui al punto 3, lett. c) dell'allegato B1 alla Delib.G.R. n. 45/24 del 2017. I chiarimenti richiesti sono stati trasmessi con nota prot. n. GPA001_E_0020_180928 del 28.9.2018.

L'Assessore continua riferendo che il Servizio delle Valutazioni Ambientali, considerato che:

- la documentazione depositata, così come completata e integrata da ultimo a settembre 2018, risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente;
- è stato effettuato uno screening di incidenza ambientale per la presenza del SIC ITB041111 "Monte Linas Marganai" a circa 800 metri dal campo prove che, sulla base dell'esame della



documentazione agli atti e dei dati e informazioni disponibili presso l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, vista l'assenza di effetti significativi diretti e indiretti sulle specie e gli habitat, ha portato ad escludere la necessità di sottoporre l'intervento ad ulteriori fasi del procedimento di Valutazione di Incidenza;

- in merito all'eventuale pericolosità delle sostanze e composti di reazione, nonché potenziali fenomeni di accumulo ambientale dei contaminanti, le valutazioni dell'ARPAS, con esclusivo riferimento ai prodotti di reazione e alle quantità in uso delle materie prime (10 kg per ogni test x 30 test/anno), non hanno evidenziato rischi significativi di potenziale contaminazione ambientale;

ha concluso l'istruttoria proponendo di non sottoporre alla ulteriore procedura di VIA l'intervento denominato "Nuovo Campo Prove R140", in Comune di Iglesias, presentato dalla RWM Italia S.p.A., a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione:

1. in fase autorizzativa dovrà essere verificata la necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e il parere del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna;
2. in fase di cantiere la gestione delle terre e rocce da scavo dovrà avvenire in coerenza alle disposizioni del D.P.R. n. 120 del 2017;
3. in merito alla gestione delle acque meteoriche, dovranno essere adottati gli accorgimenti dichiarati dal proponente:
 - a. durante il periodo di inutilizzo, il reparto R140 dovrà essere protetto su tutta la superficie da un telo impermeabile mobile, al fine di evitare il dilavamento dell'area;
 - b. l'utilizzo del campo prove dovrà essere vietato ogni qualvolta siano in corso temporali entro un raggio di 10 km, come disposto dall'art. 33 del D.P.R. n. 302/1956;
 - c. le eventuali acque di infiltrazione trattenute dal telo impermeabile interrato dovranno essere raccolte e gestite ai termini di legge;
4. al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, durante gli orari di esercizio del campo prove, dovranno essere effettuati i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte IV, dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008;



5. in merito alle attività di monitoraggio delle componenti ambientali, come richiesto dal Dipartimento del Sulcis dell'ARPAS, che dovrà essere contattato al fine della completa definizione delle predette attività:
- a. dovranno essere adottati n. 2 deposimetri mobili da posizionare radialmente al punto di scoppio e nella direzione del vento all'atto della prova, a distanze opportunamente valutate dallo stesso gestore, in funzione della verifica delle aree di fall-out delle polveri. Gli analiti da ricercare nelle polveri, oltre a piombo e alluminio, dovranno contenere gli elementi presenti nei suoli sui quali avvengono le prove di scoppio, per valutare la mobilitazione dei contenuti dei suoli. Le analisi sulle polveri dovranno avere frequenza quadrimestrale;
 - b. dovrà essere eseguita un'analisi annuale del suolo (primi 5 cm top soil composito) campionato nelle aree di fall-out delle polveri generate dalle prove di scoppio. Gli analiti da ricercare, oltre al piombo e alluminio, sono gli stessi da ricercare nelle polveri dei deposimetri, e rispecchieranno i contenuti dei suoli dove vengono realizzate le prove di scoppio;
 - c. dovrà essere prevista la possibilità di realizzare il decortico periodico della parte superficiale del suolo che dovesse manifestare fenomeni di accumulo di elementi contaminanti.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far proprio il parere del Servizio delle valutazioni ambientali.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, prendendo atto di quanto proposto sul piano tecnico

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, per le motivazioni indicate in premessa, l'intervento denominato "Nuovo Campo Prove R140", nel Comune di Iglesias, presentato dalla RWM Italia S.p.A..
Detta esclusione è condizionata al recepimento, nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, delle prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Iglesias, la Provincia del Sud Sardegna, il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA e l'ARPAS competenti per territorio;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 3/26
DEL 15.01.2019

- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio delle valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, pena l'attivazione di una nuova procedura.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale

Loredana Veramessa

Il Presidente

Francesco Pigliaru